

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1988

Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La penetrazione di fattori internazionali all'interno dei sistemi penali nazionali - tradizionalmente permeati dall'idea di sovranità dello Stato - rappresenta uno dei fenomeni più importanti dell'evoluzione del diritto contemporaneo.

Una prima manifestazione di un tale fenomeno la si riscontra con l'emergere di un «diritto internazionale penale» grazie al quale si afferma l'esistenza di beni giuridici propri della comunità internazionale ed il cui significato di valore supera i confini di un singolo ordinamento statale: attraverso i crimini internazionali, cioè, sono lesi dei beni ai quali la società internazionale attribuisce tanto valore da sentirsi essa stessa colpita dalla lesione.

Il fenomeno sopra evidenziato si riflette, d'altro canto, anche nel settore della cooperazione internazionale in materia penale, determinandone una profonda evoluzione.

Accanto ad uno sviluppo e ad un affinamento dei tradizionali strumenti di cooperazione (costituiti dall'extradizione e dall'assistenza giudiziaria cosiddetta «minore»), sono emerse nuove forme di cooperazione giudiziaria costituite dall'esecuzione delle sentenze penali straniere (ovvero dall'assunzione di funzioni che si collegano all'esecuzione di una decisione straniera) e dal trasferimento (o cessione) del procedimento penale ad uno Stato estero (istituti che in precedenza erano stati impiegati solo in settori marginali e limitati).

Il crescente rilievo attribuito a tali nuove articolazioni di quel più ampio *genus* costituito dalla cooperazione internazionale nella materia penale ha diverse cause. La prima, e la principale, è costituita certamente dalla accentuata mobilità della popolazione (soprattutto nell'ambito della Comunità economica europea dal momento che la libera circolazione dei lavoratori e dei prestatori e utenti di servizi rappresenta uno dei pilastri dell'ordinamento giuridico nato dal Trattato di Roma) che provoca un aumento dei reati commessi da persone residenti all'estero e che, dopo la consumazione del reato, ritornano nello Stato d'origine o di residenza. Si è rilevato al riguardo - considerando in verità soltanto i problemi sollevati dalla creazione della Comunità europea, ma con osservazioni che hanno un significato più generale - che le frontiere, cadute per il movimento delle merci e la circolazione delle persone, mantengono intatta tutta la loro efficacia per il diritto e il processo penale. D'altro canto l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato, che assume un ruolo crescente tra le diverse possibili funzioni della pena - nell'ordinamento italiano anche alla luce del principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione -, appare razionalmente perseguibile solo quando la pena detentiva viene espiata nel paese in cui il condannato ha saldi legami sociali e familiari.

La tendenza ad affiancare alle forme tradizionali della cooperazione i nuovi istituti prima menzionati si manifesta tanto in alcune convenzioni multilaterali, quanto in talune recenti leggi interne che disciplinano la materia dell'assistenza giudiziaria internazionale in campo penale.

Sotto il primo profilo vengono in considerazione alcune convenzioni elaborate dal Consiglio d'Europa, e in particolare:

a) la Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, aperta alla firma a Strasburgo il 30 novembre 1964 (ratificata dall'Italia il 21 maggio 1975), che disciplina l'assunzione da parte di uno Stato delle funzioni di sorveglianza connesse ad una sentenza di condanna condizionalmente sospesa o ad un provvedimento di liberazione condizionale, emessi in uno Stato estero;

b) la Convenzione europea sulla repressione delle infrazioni stradali, aperta alla firma a Strasburgo il 30 novembre 1964 (firmata dall'Italia il 9 giugno 1965; con legge 8 luglio 1977, n. 484, ne è stata autorizzata la ratifica, ma il relativo strumento non è finora stato depositato), che nel settore della criminalità stradale prevede l'impiego alternativo degli strumenti dell'esecuzione di una sentenza penale straniera e del trasferimento all'estero di una procedura penale;

c) La Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi penali, aperta alla firma all'Aja il 28 maggio 1970 (firmata dall'Italia il 4 febbraio 1971; con legge 16 maggio 1977, n. 305, ne è stata autorizzata la ratifica, ma il deposito del relativo strumento non ha avuto ancora luogo), che disciplina in termini generali la tematica degli effetti internazionali delle sentenze penali e cioè degli effetti che una sentenza penale può conseguire al di fuori del Paese nel quale è stata pronunciata;

d) la Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972 (non firmata dall'Italia);

e) la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 (firmata dall'Italia il 20 marzo 1984).

Tra le Convenzioni multilaterali che si riferiscono ad un'area geografica più limitata merita una particolare menzione la Convenzione conclusa il 26 settembre 1968 tra Belgio, Olanda e Lussemburgo, che prevede l'esecuzione in ciascuno degli Stati contraenti delle sentenze penali pronunciate in un altro Stato contraente.

Nei rapporti reciproci tra Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda una regolamentazione uniforme dell'esecuzione delle sentenze penali pronunciate all'estero è stata invece conseguita attraverso l'adozione di una legge-tipo (cosiddetta «legge nordica sull'esecuzione»).

Più di recente in alcuni paesi dell'Europa occidentale sono entrate in vigore delle leggi che disciplinano in termini generali l'assistenza giudiziaria internazionale nella materia penale e che regolano, accanto all'estradizione

e all'assistenza cosiddetta minore, anche i nuovi istituti dell'esecuzione delle sentenze penali straniere e del trasferimento dei procedimenti. Si tratta più in particolare della legge austriaca del 4 luglio 1979 (entrata in vigore il 1° luglio 1980), della legge svizzera del 20 marzo 1981 (entrata in vigore il 1° gennaio 1983) e della legge della Repubblica federale di Germania del 23 dicembre 1982 (entrata in vigore il 1° luglio 1983).

2. Al fine di esaminare i problemi collegati all'attuazione, nell'ordinamento italiano, delle Convenzioni del Consiglio d'Europa prima menzionate (alcune delle quali, come si è visto, sono già state firmate dal nostro Paese) e, più in generale, di valutare il complesso delle problematiche relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, è stata costituita, con decreto ministeriale 8 luglio 1982, una Commissione ministeriale di studio.

Nel corso dei lavori della Commissione si è affermato per altro l'orientamento che l'attuazione delle predette Convenzioni nell'ordinamento italiano richiedesse una riflessione più generale sulla possibilità di introdurre nel nostro ordinamento gli istituti dell'esecuzione delle sentenze penali straniere e del trasferimento di procedimenti penali, e che fosse necessaria l'elaborazione di una serie di principi generali e di un quadro processuale di riferimento che costituissero l'intelaiatura indispensabile per l'applicazione delle Convenzioni del Consiglio d'Europa nel nostro ordinamento. Si è rilevato, in particolare, che questa sembra essere la strada seguita negli ordinamenti austriaco, tedesco e svizzero sulla base delle leggi interne sull'assistenza giudiziaria in materia penale recentemente entrata in vigore.

D'altro canto la Commissione ha ritenuto opportuno dare la precedenza, nel proprio esame, all'elaborazione delle disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze penali straniere - e più in generale agli effetti internazionali delle sentenze penali - accantonando provvisoriamente l'istituto del trasferimento dei procedimenti penali, e ciò per un triplice ordine di ragioni.

Anzitutto l'elaborazione dei principi e delle disposizioni processuali in tema di esecuzione assume un carattere di urgenza prioritaria in

relazione alla recente sottoscrizione da parte italiana della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e dell'accordo bilaterale con la Thailandia.

In secondo luogo, come si è visto esaminando il panorama internazionale, l'istituto dell'esecuzione delle sentenze penali straniere ha assunto un ruolo crescente in relazione alla necessità di perseguire in modo coerente e razionale l'obiettivo della reinserzione sociale del condannato.

In terzo luogo l'impiego in termini generali dell'istituto del trasferimento dei procedimenti penali è oggetto di notevoli critiche e perplessità da parte della dottrina penalistica (basti pensare che la Convenzione europea del 1972, per altro non firmata dall'Italia, è stata finora ratificata solo da Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia e Turchia). L'introduzione di un tale istituto nel sistema penale italiano richiederebbe, quindi, una più approfondita riflessione, non ancora portata a compimento.

A questo punto si è posto per la Commissione il problema di scegliere se limitarsi a elaborare uno schema relativo all'esecuzione delle sentenze penali straniere ovvero se predisporre un progetto di legge generale sull'assistenza giudiziaria che, accanto a questo nuovo istituto, disciplinasse anche le forme tradizionali di cooperazione giudiziaria quali l'extradizione e l'assistenza cosiddetta «minore», la cui disciplina, in verità in termini non del tutto appaganti, si ritrova nei codici penali.

Nonostante che quest'ultimo modello fosse stato adottato, come si è visto, nelle leggi elaborate da Paesi a noi vicini, la Commissione ha preferito seguire la prima strada: il progetto ambizioso di una legge generale sull'assistenza avrebbe, infatti, richiesto un lungo lavoro preparatorio, mentre l'attuazione nell'ordinamento italiano delle Convenzioni che si sono prima indicate, o almeno di alcune di esse, appare particolarmente urgente.

La Commissione ha dunque elaborato il presente progetto che è dedicato alla tematica degli effetti internazionali delle sentenze penali.

3. Per trovare un qualche precedente italiano di una iniziativa di così ampio respiro nel

settore della cooperazione internazionale occorre risalire al secolo scorso, ed attingere al programma ed ai lavori della Commissione ministeriale nominata, nel 1881, dal ministro degli esteri Mancini, con l'intento piuttosto limitativo, peraltro, di approntare un disegno di legge in tema di estradizione (ed anzi soltanto in tema di estradizione «passiva»). Presieduta da Crispi, la Commissione redigeva un progetto di 33 articoli che, insieme ai lavori preparatori, dava corpo a un volume di «atti», pubblicato nel 1885.

Quel progetto, ampiamente discusso ed apprezzato dalla dottrina del tempo, presentava anche quattro articoli - da 26 a 29 - che esulavano dalla tematica dell'extradizione. Essi, infatti, contenevano una disciplina delle rogatorie (passive ed attive), oltre che dell'invio all'estero, «per iscopo di prova giudiziaria in materia penale», di condannati od imputati detenuti.

Il progetto, ad ogni modo, non venne mai presentato alla discussione del Parlamento, e l'impostazione, su basi unitarie, della materia in esame - e più in particolare dell'extradizione - passerà piuttosto attraverso la disciplina dei codici: il codice penale del 1889 e, successivamente, i codici di procedura penale del 1913 e del 1930.

4. Il disegno di legge è suddiviso in nove titoli.

Il titolo I (composto da un solo articolo) disciplina il rapporto tra legge interna e convenzioni internazionali.

Il titolo II regola l'esecuzione in Italia delle sentenze penali di condanna straniere.

Il titolo III disciplina, poi, le condizioni per l'esecuzione all'estero delle condanne italiane.

Il titolo IV introduce nel nostro ordinamento l'istituto del *ne bis in idem* internazionale, modificando l'articolo 11 del codice penale e l'articolo 1080 del codice della navigazione.

Il titolo V prevede alcune modifiche del codice penale e del codice di procedura penale, rese necessarie dall'introduzione del nuovo istituto dell'esecuzione delle sentenze penali straniere.

Il titolo VI contiene due norme necessarie per l'attuazione della Convenzione europea del

1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, già ratificata dall'Italia: i pochi casi di applicazione della predetta Convenzione hanno, infatti, evidenziato la necessità di una normativa interna di attuazione.

Il titolo VII contiene le norme per l'attuazione nel nostro ordinamento della Convenzione per il trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 (sottoscritta dall'Italia il 20 marzo 1984), per la quale è stato presentato un separato disegno di legge di ratifica ed esecuzione.

Il titolo VIII contiene le norme necessarie per dare attuazione nel nostro sistema penale al «Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia», firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 e per la cui ratifica è stato presentato un separato disegno di legge.

Il titolo IX contiene la disposizione di copertura dell'onere finanziario.

5. L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del progetto.

Come s'è detto, l'esigenza di dare attuazione alle convenzioni sugli effetti internazionali delle sentenze penali ha costituito il motivo originario dell'elaborazione di tali disposizioni. Peraltro, dopo aver constatato la compatibilità con il nostro sistema penale sia dell'esecuzione delle sentenze penali straniere (titolo II), sia dell'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane (titolo III), si è ritenuto che questi due istituti possano trovare opportuna applicazione anche nei rapporti con paesi ai quali l'Italia non è legata da accordi che prevedano siffatta forma di cooperazione giudiziaria.

Le disposizioni dei due titoli prima menzionati sono state, perciò, formulate tenendo in considerazione la loro duplice funzione: per un verso esse costituiscono la normativa interna indispensabile per dare attuazione agli accordi internazionali; per altro verso danno luogo ad una disciplina, in se stessa completa, sulla base della quale è possibile utilizzare i suddetti strumenti di cooperazione giudiziaria anche in assenza di normative pattizie internazionali.

Il progetto ripete, così, la stessa struttura presentata dalla nostra normativa in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria «minore»; anche queste due forme di cooperazione, infatti, possono trovare attuazione, in assenza di convenzione internazionale, sulla base delle previsioni dei codici penali; queste previsioni - d'altro canto - forniscono il quadro normativo di completamento degli accordi internazionali vigenti in materia.

Parimenti si è ritenuto che il principio del *ne bis in idem* internazionale (titolo IV, articolo 33) deve trovare accoglimento anche nei casi in cui esso non sia previsto da patti internazionali che ci leghino al Paese nel quale è stata pronunciata la sentenza da cui deriva l'effetto preclusivo.

Questa autonomia dalla normativa pattizia, che consente, in assenza di convenzioni, il pieno dispiegamento degli effetti normativi scaturenti dalle disposizioni contenute nel progetto, è presupposta tacitamente dall'articolo 1.

Lo stesso articolo, invece, prende espressamente in considerazione l'eventualità opposta, cioè quella in cui sussistono accordi internazionali. A tal riguardo dispone, in primo luogo, che le previsioni del progetto si applicano anche ai casi previsti da convenzioni internazionali, legittimando così il convergere dei due gruppi di norme - disposizioni interne e disposizioni pattizie - nella disciplina della stessa materia; in secondo luogo, individua il criterio da seguire per la corretta impostazione del rapporto tra i due gruppi di norme prevedendo a tal fine la prevalenza delle convenzioni sulle disposizioni interne. In definitiva le disposizioni del progetto si applicano soltanto qualora le convenzioni «non dispongano diversamente».

Sulla base di tale principio le disposizioni del progetto saranno quasi sempre applicabili nel campo delle disposizioni processuali: di solito, infatti, i procedimenti interni al singolo Stato non sono disciplinati dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria. Il rapporto tra i due gruppi di disposizioni si articolerà, invece, in modo più complesso in relazione alle norme sostanziali che determinano il contenuto ed i limiti della cooperazione. Esse costituiscono, difatti, il nucleo centrale della disciplina delle convenzioni ed assumono, in ciascuna

di queste, strutture e valori molto diversificati. La compenetrazione tra le disposizioni pattizie e quelle della legge interna sarà, quindi, di volta in volta determinata dalle specifiche caratteristiche presentate dalla singola convenzione.

In proposito, appare particolarmente delicato il settore delle disposizioni che pongono i presupposti e le condizioni per l'esecuzione delle sentenze penali straniere. Dalla formula dell'articolo 1 si può, però, ricavare una chiara regola anche in relazione a questo tipo di norme.

Se la convenzione internazionale deve essere interpretata nel senso che l'elencazione dei presupposti o delle condizioni ha carattere tassativo, non vi sarà spazio per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni del progetto (ad esempio, quelle dell'articolo 3), neppure per quella parte in cui esse prevedono presupposti o condizioni con oggetto del tutto diverso da quelli presi in considerazione nella normativa convenzionale. Qualora, invece, non si riscontri il surriferito carattere tassativo, continueranno a non aver valore i presupposti e le condizioni della legge interna che contrastino con quelli delle previsioni pattizie aventi il medesimo oggetto, mentre si dovranno applicare quelli aventi ad oggetto materie non menzionate nelle disposizioni pattizie recanti presupposti o condizioni.

Potrà, poi, accadere che l'accordo internazionale, a causa della previsione di presupposti troppo limitati o condizioni troppo vincolanti, offra possibilità di attuazione della cooperazione più ristrette di quelle che sarebbero consentite in forza delle disposizioni del progetto. In questa situazione occorrerà ricordare che solitamente con l'accordo interstatale si concorda un livello «minimo» di cooperazione giudiziaria, fermo restando che il sistema di cooperazione in esso previsto può essere utilizzato eventualmente anche al di là dei limiti fissati pattiziamente, qualora gli ordinamenti nazionali lo consentano.

Sarà legittimo, quindi, applicare le disposizioni del progetto, anziché quelle dell'accordo internazionale, tutte le volte in cui le prime consentono di allargare la cooperazione ad ipotesi nelle quali essa non sarebbe consentita dalle seconde.

6. La disciplina relativa all'esecuzione in Italia delle sentenze penali straniere (titolo II del disegno di legge) tiene conto delle differenze che questa nuova *species* del *genus* «cooperazione giudiziaria internazionale» presenta rispetto alle forme classiche della cooperazione. Mentre con l'estradizione e con l'assistenza «minore» lo Stato richiesto presta «ausilio» ad un procedimento che si svolge nello Stato richiedente, con l'esecuzione di una sentenza penale straniera lo Stato assume su di sé una funzione che, in linea di principio, incomberrebbe ad uno Stato estero: di conseguenza, mentre il procedimento che si svolge all'estero, a seguito della concessione dell'estradizione (o della prestazione dell'assistenza), è, almeno di regola, privo di rilievo per lo Stato richiesto che ha prestato l'assistenza, a seguito della procedura di *exequatur* la sentenza straniera produce nello Stato richiesto taluni effetti giuridici (anche se non necessariamente in tutto coincidenti con quelli previsti nello Stato di condanna).

Questa peculiarità spiega alcune delle scelte contenute nel presente disegno di legge, in particolare perchè si è ritenuto opportuno che l'esecuzione della condanna straniera avvenga solo a seguito di una procedura di riconoscimento della sentenza emessa nello Stato estero, procedura volta fondamentalmente a garantire il rispetto di talune condizioni irrinunciabili. Tra queste assume risalto la condizione che il procedimento straniero si sia svolto nel rispetto di alcuni principi basilari del nostro sistema processuale (soprattutto di uno *standard* minimo in materia di diritti della difesa) e che esso abbia avuto ad oggetto dei fatti previsti come reato anche dalla legge italiana. Contrasterebbe, infatti, con alcuni principi fondamentali del nostro sistema costituzionale - e in particolare con gli articoli 24 e 25 - riconoscere ed eseguire una sentenza in mancanza dei predetti requisiti.

Manca, invece, nella procedura di riconoscimento, un riesame di merito della decisione straniera; tale riesame sarebbe poco compatibile con la natura di strumento di cooperazione internazionale che presenta l'istituto in discussione.

Si devono d'altro canto porre in rilievo le differenze tra il riconoscimento previsto nel

titolo II del presente disegno di legge e quello disciplinato attualmente nell'articolo 12 del codice penale. In quest'ultima disposizione, attraverso il riconoscimento della condanna straniera, vengono attribuiti alla sentenza straniera degli effetti giuridici che sono stabiliti dall'ordinamento italiano e che il sistema penale dello Stato di condanna potrebbe non conoscere del tutto o comunque non prevedere nel caso di specie: la sentenza straniera viene assunta a premessa storica per statuire alcune conseguenze giuridiche in modo affatto indipendente da quelle che essa abbia prodotto nel proprio ordinamento.

Nel titolo II, invece, il riconoscimento della sentenza straniera viene previsto al fine di attuare nell'ordinamento italiano l'effetto principale che le è proprio: quello relativo all'esecuzione della pena.

Non bisogna peraltro trascurare il rilievo che alla decisione straniera viene data esecuzione nei limiti previsti dalla decisione di riconoscimento (con esclusione, quindi, di quelle parti alle quali la decisione di riconoscimento non si riferisce, come, ad esempio, quelle relative alle pene accessorie) e nel contenuto che ad essa è attribuito attraverso la decisione di riconoscimento. Quest'ultima, come si dirà commentando l'articolo 14, realizza pure un adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, sia pure nel rispetto tendenziale della natura e della misura di tale pena.

Secondo l'articolo 2 del disegno, il riconoscimento delle sentenze straniere è ammesso al fine di eseguire una pena restrittiva della libertà personale, una pena pecuniaria ovvero una confisca.

Nell'ipotesi di esecuzione di condanna a pena restrittiva della libertà personale (si è preferita quest'espressione a quella di «pena detentiva» per ricomprendere sanzioni come la «semidetenzione» o la «libertà controllata» che sempre più frequentemente vengono impiegate nei moderni sistemi penali), si è stabilita la condizione che il condannato sia cittadino italiano ovvero residente in Italia. Solo in presenza di una tale condizione, infatti, l'esecuzione della sentenza straniera può conseguire l'obiettivo che essa - in questo caso - si prefigge, costituito dal migliore reinseri-

mento sociale del condannato. A questo proposito si deve anzi ricordare che le disposizioni delle leggi tedesca ed austriaca, citate nel paragrafo 1, sono ancora più restrittive: il paragrafo 48, n. 2, della legge tedesca consente l'esecuzione di una condanna straniera solo nei confronti dei cittadini, mentre il paragrafo 64, comma primo, n. 6, della legge austriaca richiede congiuntamente il requisito della cittadinanza e quello della residenza (o di mora).

Il secondo comma prevede che alla sentenza straniera possa essere dato riconoscimento anche quando la condanna sia stata condizionalmente sospesa ovvero se al condannato sia stata concessa la liberazione condizionale. Una moderna politica criminale tende a valorizzare in maniera crescente gli istituti della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale, come dimostrano i più recenti sviluppi della legislazione italiana (si veda, da ultimo, il disegno di legge n. 2609 recante «Modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi», presentato alla Camera il 1° marzo 1985 dal Ministro di grazia e giustizia). È opportuno dunque non sottrarre tale settore alla cooperazione internazionale. Naturalmente l'esecuzione di una sentenza di condanna condizionalmente sospesa comporterà peculiari problemi in materia di adattamento della sanzione, che si esamineranno *sub* articolo 14.

L'articolo 2 prevede anche, come si è accennato, il riconoscimento della sentenza straniera per eseguire una pena pecuniaria ovvero una confisca, alla condizione che, nel primo caso, il condannato abbia beni o redditi in Italia e, nel secondo, che le cose da confiscare si trovino sul territorio dello Stato.

L'articolo 3 enumera le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento (in ogni caso sottoposto alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia). Anzitutto è necessario che lo Stato di condanna abbia domandato l'esecuzione della pena in Italia o che comunque vi abbia consentito (articolo 3, comma 1, lettera *a*). Una tale condizione si spiega con il carattere di strumento di cooperazione internazionale che presenta l'istituto dell'esecuzione dei giu-

dicati stranieri. D'altro canto, solo in presenza di una tale condizione - prevista del resto anche nel paragrafo 49, comma 1, n. 1, della legge tedesca sull'assistenza giudiziaria - si garantisce che lo Stato estero non procederà, dopo l'esecuzione della pena in Italia, ad un'ulteriore esecuzione di essa (vedi la previsione del comma 3).

Si richiede poi che la sentenza sia divenuta irrevocabile per le leggi del paese di condanna (articolo 3, comma 1, lettera *b*), analogamente a quanto l'articolo 674, n. 2, del codice di procedura penale prevede per il riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice penale.

La *ratio* di tale previsione è evidente: non avrebbe senso dare esecuzione ad una sentenza straniera se questa non fosse da considerare suscettibile di esecuzione e cioè definitiva, alla stregua dell'ordinamento di provenienza.

Il riconoscimento è escluso inoltre quando la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (cfr. l'articolo 674, n. 3, del codice di procedura penale): si vuole evitare, con tale previsione, che, attraverso il riconoscimento della decisione straniera, possano avere ingresso nel nostro ordinamento delle statuizioni contrastanti con quel nucleo di principi che costituiscono il cosiddetto «ordine pubblico internazionale».

Il comma 1, lettera *d*), dell'articolo 3 richiede che il procedimento straniero non si sia svolto in modo contrastante con alcuni principi fondamentali del nostro sistema processuale. Si deve notare a questo proposito che il disegno di legge non si accontenta di quanto attualmente previsto nell'articolo 674, n. 1, del codice di procedura penale per il riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice penale (e cioè che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio ed inoltre assistito o rappresentato da un difensore, requisiti che secondo la sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1961, n. 39, sono richiesti congiuntamente); garanzie procedurali egualmente irrinunciabili sono state ritenute inoltre l'indipendenza e l'imparzialità del giudice che ha emesso la decisione (cfr. al riguardo il paragrafo 49, comma 1, n. 2, della già citata legge della Repubblica federale di Germania) e la

possibilità per il condannato di essere ascoltato con l'assistenza di un interprete, se non comprende la lingua in cui si svolge l'udienza (condizione che assume un particolare significato con riguardo ad una sentenza pronunciata nei confronti di uno straniero).

Il comma 1, lettera e), prevede poi la necessità del requisito della doppia incriminabilità. Si tratta di un requisito che tradizionalmente attiene alla disciplina dell'extradizione, ma che con riguardo all'esecuzione dei giudicati stranieri assume un valore ancora più pregnante per le ragioni che si sono prima sviluppate. Del resto esso è previsto tanto nelle convenzioni internazionali in materia di esecuzione di condanne straniere (articolo 3, paragrafo 1, lettera e, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate; articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali; articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali), quanto in alcune delle recenti leggi interne in materia di assistenza giudiziaria (paragrafo 49, comma 3, n. 3, della legge della Repubblica federale di Germania; articolo 94, comma 1, n. 2, della legge elvetica; paragrafo 64, comma 1, n. 2, della legge austriaca).

Il riconoscimento della condanna straniera è inoltre escluso quando il fatto di reato sia stato commesso sul territorio della Repubblica (articolo 3, comma 1, lettera f). Una tale previsione - come del resto quella contenuta nell'articolo 33 che esclude l'efficacia preclusiva nascente dal giudicato in relazione alle sentenze straniere che concernono fatti di reato commessi sul territorio dello Stato - tiene conto della circostanza che il nostro sistema penale appare saldamente impostato sul principio di territorialità (cfr. articoli 3 e 6 del codice penale). D'altro canto il ruolo prioritario che deve essere riconosciuto alle competenze giurisdizionali fondate sul fattore territoriale appare un dato ormai pacifico in sede internazionale: il principio di territorialità, quale fondamento sistematico del diritto penale internazionale, si rivela come la coerente conseguenza di un sistema penale orientato alla protezione dei beni giuridici ed alla tutela della convivenza civile.

Secondo il comma 1, lettera g), dell'articolo 3 il riconoscimento è egualmente escluso quando per lo stesso fatto il condannato sia stato già definitivamente giudicato nello Stato. Si vuole evitare, con tale previsione, che l'esecuzione della condanna straniera divenga uno strumento di violazione del principio del *ne bis in idem*. Per motivi di giustizia sostanziale si è però consentita un'eccezione quando nello Stato si sia avuta una sentenza di condanna a pena non interamente eseguita: in questo caso il riconoscimento sarà consentito (nell'interesse del condannato), ma, in sede di adattamento della pena, si prevede che la pena da eseguire sarà determinata sulla base della sentenza di condanna italiana (cfr. articolo 14).

L'esclusione del riconoscimento anche in quelle ipotesi nelle quali nello Stato sia iniziato procedimento penale per lo stesso fatto (articolo 3, comma 1, lettera h), riflette evidentemente la priorità attribuita all'esercizio in via diretta della funzione giurisdizionale rispetto all'attuazione della cooperazione internazionale.

Un'ulteriore condizione prevista per il riconoscimento - che come meglio si dirà non si applica nelle ipotesi degli articoli 4, 5 e 6 - è costituita dal consenso del condannato. Di regola il riconoscimento della condanna straniera mira alla risocializzazione del condannato, che risulta gravemente compromessa se manca un'attiva partecipazione dell'interessato. Il requisito del consenso vuole garantire l'esistenza dei presupposti minimi perchè un tale obiettivo sia perseguibile e, nello stesso tempo, evitare che l'istituto dell'esecuzione del giudicato straniero si trasformi in uno strumento per realizzare surrettiziamente un'espulsione dello straniero dallo Stato di condanna.

Il comma 2 dell'articolo 3 è volto a conciliare la regolamentazione delle condizioni per il riconoscimento con quella reattiva al *ne bis in idem* (contenuta nell'articolo 33 del disegno): si prevede quindi che si possa fare a meno delle condizioni indicate nelle lettere f) e h) del comma 1 dell'articolo 3, quando alla sentenza di condanna straniera da riconoscere debba essere attribuito un effetto preclusivo del procedimento in Italia, sulla base delle

disposizioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 11 del codice penale.

La previsione dell'ultimo comma dell'articolo 3 - che subordina il riconoscimento alla condizione che lo Stato di condanna perda il diritto all'esecuzione della sentenza, a seguito dell'esecuzione nello Stato italiano - è volta ad evitare che l'istituto della esecuzione delle sentenze straniere divenga uno strumento di violazione sostanziale del principio del *ne bis in idem* a livello esecutivo.

Se di regola l'esecuzione nello Stato di una condanna straniera a pena restrittiva della libertà personale ha luogo nell'interesse del condannato, cittadino italiano o residente in Italia, che sta spiando all'estero la condanna, e quindi si colloca in una prospettiva di risocializzazione, è anche possibile che l'esigenza di eseguire una sanzione detentiva inflitta all'estero si manifesti in relazione ad ipotesi in cui il condannato si trovi in Italia, ma non ne sia possibile l'estradizione (ad esempio perchè si tratta di un cittadino italiano e con lo Stato di condanna non sussiste un trattato di estradizione che ne consente l'estradizione).

In tali ipotesi l'istituto dell'esecuzione delle condanne straniere può servire a supplire alle carenze dell'istituto dell'estradizione e costituire, di conseguenza, un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale, la cui importanza è stata ripetutamente ribadita in qualificate sedi internazionali.

Dato però che l'esecuzione si pone qui come un succedaneo dell'estradizione, l'articolo 4 opportunamente subordina il riconoscimento a talune delle condizioni alle quali di regola è subordinata l'estradizione. Occorre in particolare che la condanna straniera non si riferisca a reati politici o militari, che la pena inflitta all'estero non sia prescritta secondo la legge italiana e, infine, che lo Stato di condanna garantisca il rispetto della regola della reciprocità. È evidente, d'altro canto, come in questo caso non avrebbe senso richiedere il consenso del condannato; per questo l'articolo 4, nel richiamare le condizioni previste nell'articolo 3, esclude esplicitamente la necessità del consenso.

La disciplina dell'esecuzione della condanna straniera a pena pecuniaria (articolo 5) o alla

confisca di denaro o oggetti (articolo 6) è in parte modellata su quella dell'articolo 4. Anche in tali ipotesi si rinuncia al requisito del consenso del condannato, mentre si richiede che la pena non sia prescritta secondo la legge italiana e che lo Stato di condanna presterebbe, in una situazione corrispondente, l'assistenza richiesta. Con riguardo alla confisca è inoltre richiesto che una tale sanzione sia consentita dalla legge italiana per il fatto di reato al quale si riferisce la condanna.

Una peculiarità che caratterizza il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca è che un tale riconoscimento non è subordinato alla condizione, prevista in generale nell'ultimo comma dell'articolo 3, che lo Stato di condanna non possa più procedere all'esecuzione della sentenza di condanna dopo l'esecuzione in Italia (cfr. articolo 6, comma 2). Una tale previsione si spiega con la circostanza che l'esecuzione della misura della confisca - che nel sistema penale italiano costituisce una misura di sicurezza, ma che comunque in quasi tutti i sistemi penali ha un ruolo accessorio o complementare - non esaurisce l'interesse dello Stato di condanna all'esecuzione.

Con le previsioni degli articoli 4, 5 e 6 il disegno di legge prevede l'impiego dell'istituto dell'esecuzione di giudicati stranieri in una prospettiva di avanzata cooperazione internazionale, ponendo una piattaforma normativa che è auspicabile possa saldarsi con le regolamentazioni parallele di altri Paesi (soprattutto europei), così da consentire, anche in assenza di convenzioni internazionali, il funzionamento dell'istituto attraverso una convergenza di risultati applicativi.

L'articolo 7 individua nel Ministro di grazia e giustizia l'organo competente a ricevere la domanda di esecuzione nello Stato di una pena inflitta all'estero (comma 1). Il secondo comma dell'articolo prevede poi che il Ministro, se ha notizia che in uno Stato estero è in corso di esecuzione una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di un cittadino italiano o di una persona residente in Italia, possa attivarsi per chiedere allo Stato di condanna se consenta all'esecuzione della pena in Italia (semprechè ricorrano le condizioni previste nell'articolo 3). Allo stesso modo si può

procedere se nei confronti di una di tali persone - che si trovi quindi sul territorio italiano - sia stata presentata dallo Stato estero domanda di estradizione; in quest'ultimo caso la diretta esecuzione in Italia della condanna dovrebbe evitare che a seguito dell'estradizione il condannato inizi a scontare la pena all'estero e che solo successivamente si metta in moto la procedura per il trasferimento del condannato in Italia: essa risponde dunque ad esigenze di economia processuale.

Gli articoli da 8 a 15 del disegno di legge disciplinano il procedimento di riconoscimento che è sottoposto, come si è detto, alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Tale richiesta deve essere indirizzata al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il competente ufficio del casellario. Insieme devono essere trasmessi la domanda dello Stato di condanna (ovvero l'atto con cui questo Stato esprime il proprio consenso all'esecuzione in Italia) e la sentenza straniera con la traduzione in lingua italiana e gli atti ad essa allegati (oltre che ogni altra informazione ritenuta opportuna).

Secondo quanto in generale stabilito nell'articolo 129 del codice penale la richiesta del Ministro è irrevocabile; nelle ipotesi previste dagli articoli 4, 5 e 6 la richiesta deve essere formulata nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di ricezione della domanda o dalla comunicazione del consenso dello Stato di condanna. Un termine di decadenza non è invece previsto per le ipotesi in cui l'esecuzione in Italia si verifichi a seguito del consenso del condannato e quindi nel suo interesse.

Il comma 3 dell'articolo 8 regola i rapporti tra procedimento di riconoscimento e procedimento penale *in idem*, stabilendo che in pendenza del primo (salvo che si tratti di riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca) non è possibile iniziare un nuovo procedimento per lo stesso fatto (bisogna ricordare, d'altro canto, che l'esistenza di un previo procedimento penale esclude il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h). È previsto inoltre che la richiesta di riconoscimento da parte del Ministro sospenda il procedimento di estradizione per l'esecuzione della medesima sentenza.

Secondo l'articolo 9 l'inizio del procedimento di riconoscimento ha luogo con la richiesta del procuratore generale alla competente corte d'appello. Escluso, per la natura stessa dell'oggetto, che per disciplinare il detto procedimento potesse farsi ricorso alle forme del procedimento ordinario, si è ritenuto opportuno far riferimento alle forme del rito incidentale, modificate sia per quanto concerne il provvedimento conclusivo del procedimento (deve trattarsi di una sentenza) che per quanto attiene a taluni specifici profili: l'avviso previsto dall'articolo 630, primo comma, del codice di procedura penale deve essere notificato al condannato ed al suo difensore almeno quindici giorni prima della data stabilita per la deliberazione (trenta giorni se il condannato si trova nello Stato nel quale fu pronunciata la sentenza da riconoscere); inoltre, se il condannato che si trovi nello Stato di condanna domanda di essere udito personalmente (ai sensi dell'articolo 630, secondo comma, del codice di procedura penale), si provvede mediante rogatoria.

A garanzia dell'autenticità e della libertà del consenso del condannato, nei casi in cui tale consenso sia richiesto, l'articolo 10 prevede che esso venga prestato dinanzi ad una qualunque autorità giudiziaria italiana. Se però il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato dinanzi all'autorità consolare italiana ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di condanna.

Per una opportuna esigenza di economia processuale, l'articolo 11 prevede che, ove ne ricorrano i presupposti, il procuratore generale, nel promuovere il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta all'estero, possa richiedere che esso venga deliberato anche agli effetti di cui all'articolo 12, numeri 1, 2 e 3, del codice penale. D'altro canto, il privato che ha interesse al riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4 del citato articolo 12 può chiedere che la corte deliberi il riconoscimento anche a tali effetti.

Se vi è stata la richiesta del procuratore generale o del privato, la corte, nel deliberare sul riconoscimento ai fini dell'esecuzione, pronuncia anche in ordine agli effetti previsti nell'articolo 12 del codice penale.

L'articolo 12 detta la disciplina della custodia cautelare nei confronti del condannato che si trovi sul territorio dello Stato.

La facoltà di emettere il mandato di cattura è attribuita alla corte d'appello, a richiesta del procuratore generale e sulla base dei criteri indicati nell'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura penale, ed è limitata alle sole ipotesi in cui per lo stesso fatto la legge penale italiana ordina o consente la cattura. L'unico mezzo di gravame consentito, contro la decisione della corte di non emettere o revocare il mandato o di applicare una delle misure sostitutive di cui all'articolo 254-bis del codice di procedura penale o contro il mandato emesso, è costituito dal ricorso per cassazione attribuito, rispettivamente, al procuratore generale e al condannato.

La corte può in ogni momento concedere la libertà provvisoria o applicare una delle misure previste nell'articolo 254-ter del codice di procedura penale.

L'ultimo comma dell'articolo 12 detta una autonoma disciplina dei termini massimi della custodia cautelare prevedendo che il condannato debba essere scarcerato decorsi sei mesi senza che la corte abbia pronunciato sentenza di riconoscimento ovvero dieci mesi senza che la decisione sia divenuta irrevocabile.

L'articolo 13 consente che la corte competente per il riconoscimento disponga, a richiesta del procuratore generale, il sequestro provvisorio delle cose passibili di confisca. Il secondo comma dell'articolo prevede che il procuratore generale possa ricorrere per cassazione contro la relativa ordinanza se la corte non accoglie la richiesta. Parimenti si prevede che contro il provvedimento di sequestro possa ricorrere in cassazione, per violazione di legge, qualunque interessato. L'ultimo comma dell'articolo 13 richiama, al fine di disciplinare il sequestro provvisorio, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di rito penale che regolano il sequestro per il procedimento penale.

Secondo l'articolo 14 la corte d'appello, nella decisione di riconoscimento della sentenza straniera, determina anche la pena da eseguire nello Stato, procedendo ad un «adattamento» della pena inflitta con la sentenza straniera.

Un tale adattamento si svolge sulla base di due principi fondamentali.

Il primo è costituito dal tendenziale rispetto della pena determinata nella decisione straniera: il giudice del riconoscimento non procede ad una rideterminazione della sanzione, ma stabilisce la pena da eseguire rispettando - come regola generale - la decisione straniera tanto con riguardo alla *species* della pena inflitta, quanto con riferimento alla sua entità.

Il secondo principio è costituito dalla regola che in ogni caso la pena da eseguire non possa essere più grave, per specie e misura, di quella comminata (o di una di quelle comminate) per lo stesso fatto dalle leggi italiane.

Sulla base di questi due principi si sviluppano le previsioni dell'articolo 14: il giudice del riconoscimento dovrà sostituire alla pena inflitta nella sentenza straniera una delle pene stabilite per lo stesso fatto dalla legge italiana, scegliendo quella che più corrisponde per natura alla prima; la misura della sanzione è stabilita sulla base della sentenza straniera (avvalendosi eventualmente dei criteri di ragguaglio tra pene diverse previste nel sistema penale italiano), ma senza superare il massimo della pena edittale comminata per lo stesso fatto dalla legge italiana.

Nel caso in cui la sentenza straniera non abbia stabilito la misura della pena, questa deve essere determinata sulla base dei principi contenuti negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

In ogni caso la pena così determinata non può essere più grave di quella stabilita nella decisione straniera da eseguire.

Nell'ipotesi, poi, in cui la sentenza straniera abbia disposto la sospensione condizionale della pena, la corte d'appello, nel deliberare il riconoscimento, dispone inoltre la sospensione della pena inflitta a norma del codice penale. Una tale previsione significa che, fino a quando non si modifichi la disciplina normativa della sospensione condizionale, non saranno applicabili le misure di assistenza e di controllo previste nella decisione straniera, dato che tali misure non sono per ora consentite nel sistema penale italiano.

Con riguardo ai provvedimenti con i quali il condannato è stato liberato sotto condizione,

l'articolo 14 prevede che la corte sostituisca alla misura straniera la liberazione condizionale, ma il giudice di sorveglianza, nel dettare le prescrizioni contenutistiche inerenti alla libertà vigilata (conseguente alla liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 230 del codice penale), non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo del condannato, quale risulta dai provvedimenti stranieri.

Nell'ipotesi, poi, in cui il condannato all'estero abbia già subito per lo stesso reato una condanna in Italia a pena non interamente espiata (ipotesi nella quale l'articolo 3, comma 1, lettera g, consente il riconoscimento della decisione straniera), l'adattamento della pena si risolve nella sostituzione alla pena inflitta all'estero di quella, anche se diversa per natura o quantità, determinata nella sentenza di condanna italiana.

Per quanto concerne la condanna ad una pena pecuniaria espressa in una valuta straniera, l'articolo 14, comma 6, prevede che l'ammontare determinato nella sentenza dello Stato estero venga convertito nel controvalore in lire italiane al tasso di cambio corrente nel giorno della decisione di riconoscimento.

Infine, nell'ipotesi di riconoscimento al fine dell'esecuzione di una confisca, l'articolo 14, comma 7, prevede che questa venga ordinata con la sentenza di riconoscimento.

Secondo l'articolo 15 la pena espiata all'estero deve essere computata ai fini dell'esecuzione nello Stato.

Per quanto concerne la custodia cautelare, tanto se sofferta nello Stato di condanna quanto se subita in Italia, in relazione al reato per il quale è intervenuta la sentenza di riconoscimento, l'articolo 15, comma 2, richiama le disposizioni dell'articolo 137 del codice penale: i periodi di carcerazione dovranno essere, di conseguenza, detratti dalla durata complessiva della pena da espiare.

L'articolo 16 è volto ad evitare che il riconoscimento della condanna straniera e la conseguente esecuzione della pena inflitta siano causa di una successiva violazione del principio del *ne bis in idem*; si esclude, quindi, che la persona condannata con la sentenza riconosciuta (salvo che si tratti di riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca) possa essere estradata all'estero (nello Stato di

condanna o in un terzo Stato) ovvero sottoposta a procedimento penale per lo stesso fatto.

Gli adempimenti conseguenti al riconoscimento trovano la loro disciplina nell'articolo 17. Si prevede che, divenuta irrevocabile la decisione relativa al riconoscimento, il procuratore generale ne trasmetta copia al Ministro di grazia e giustizia e ne comunichi l'estratto al casellario competente. Quest'ultima previsione si collega al nuovo testo dell'articolo 604, penultimo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'articolo 36 del disegno di legge), secondo il quale nel casellario è fatta menzione della decisione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine al riconoscimento.

Il procuratore generale in caso di riconoscimento di una condanna a pena detentiva, comunica al Ministro anche gli estremi dell'ordine di carcerazione.

Il Ministro di grazia e giustizia dà notizia dell'esito del procedimento allo Stato interessato e provvede a prendere gli accordi necessari per il trasferimento del condannato che si trovi all'estero, nel caso che sia stata riconosciuta una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale.

Secondo l'articolo 18 l'esecuzione della pena conseguente al riconoscimento è disciplinata dalla legge italiana. Conseguenza di una tale previsione è che al condannato saranno applicate anche le disposizioni dell'ordinamento penitenziario ed in particolare le misure alternative previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La competenza all'esecuzione è attribuita al procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento. Tutte le competenze che nella legge italiana sono riconosciute al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna (v. ad esempio quella dell'articolo 593, secondo comma, del codice di procedura penale) vengono attribuite, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 18, al giudice che ha deliberato il riconoscimento.

Secondo l'articolo 19 le somme ricavate dall'esecuzione della pena pecuniaria sono versate alla cassa per le ammende. A condizione di reciprocità si provvede, invece, al versamento, a sua richiesta, allo Stato di

condanna. Parimenti si dispone che le cose confiscate siano di regola devolute allo Stato e che siano, invece, consegnate, a sua richiesta, allo Stato di condanna sempre che sussista la condizione di reciprocità.

L'articolo 20 stabilisce che la disciplina delle cause estintive del reato, come pure quella relativa alla concessione della grazia, dell'amnistia o dell'indulto, sia determinata secondo la legge italiana.

Dato che con la decisione di riconoscimento la corte d'appello non esamina il merito della sentenza straniera, si è ritenuto che quanto alla revisione (e cioè all'impugnazione straordinario contro la sentenza di condanna), si dovesse fare riferimento allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta. Ugualmente è sembrato opportuno - per una esigenza di giustizia sostanziale - tener conto anche dei provvedimenti di amnistia intervenuti in un tale Stato. Si è quindi stabilito (nel comma 2 dell'articolo 20) che, quando, a seguito di una decisione di revisione o di applicazione dell'amnistia, dovrebbe porsi fine all'esecuzione della pena nello Stato di condanna, la corte che ha pronunciato il riconoscimento dichiara la cessazione dell'esecuzione. Il procedimento relativo è disciplinato dagli articoli 593 e 594 del codice di procedura penale.

7. Le ragioni che rendono opportuna, o necessaria, l'esecuzione di sentenze penali in un Paese diverso da quello in cui esse sono state pronunciate possono riscontrarsi anche in relazione a sentenze penali italiane. La disciplina normativa del presente disegno di legge non sarebbe stata, quindi, completa se accanto all'esecuzione in Italia di decisioni straniere - contemplata nel titolo II - non fosse stata prevista anche la esecuzione all'estero di sentenze italiane.

A tanto provvede il titolo III (articoli da 21 a 32), che appunto contiene le disposizioni in tema di esecuzione in uno Stato estero delle condanne a pena restrittiva della libertà personale, delle condanne a pena pecuniaria e delle confische.

Le norme generali relative all'esecuzione delle condanne a pena restrittiva della libertà personale sono dettate dall'articolo 21.

Presupposto fondamentale dell'esecuzione all'estero di questo tipo di pena è che il condannato sia cittadino dello Stato a cui l'esecuzione stessa è demandata. Al cittadino è equiparato - per i motivi cui si è già accennato a proposito dell'identica equiparazione operata dall'articolo 2 - il condannato che risieda stabilmente nel suddetto Stato.

Nessuna distinzione è fatta in ordine alle diverse categorie di pene restrittive della libertà personale, sicchè l'esecuzione all'estero è da intendersi consentita per qualsiasi categoria; ed è espressamente previsto - parallelamente a quanto già accade nell'articolo 2 - che tale esecuzione possa essere domandata anche quando in Italia la condanna sia stata condizionalmente sospesa, ovvero sia stata concessa la liberazione condizionale.

Nel quadro generico così delineato dall'articolo 21, si debbono poi distinguere, da un lato, due situazioni nelle quali la esecuzione all'estero ha finalità coincidenti con gli interessi del condannato; dall'altro, una terza situazione in cui questa coincidenza non sussiste.

La prima ipotesi ricorre quando il condannato stia espiando la pena in Italia (articolo 21, comma 1, lettera *a*). In questo caso la esecuzione all'estero trova motivo soltanto nell'esigenza di trasferire il condannato in un ambiente culturale che gli sia proprio ed in luoghi ove più facili gli siano i contatti con la famiglia, così che l'esecuzione avvenga in condizioni di fatto che soddisfino il suo diritto ad espiare la pena secondo modalità che agevolino la sua risocializzazione.

Si verte nella seconda ipotesi quando il condannato si trovi nel Paese di cittadinanza o residenza, se la sua estradizione è stata concessa (ma non ancora attuata) o è comunque ammissibile (articolo 21, comma 1, lettera *b*).

È chiaro che il condannato, se venisse trasferito per effetto dell'extradizione, verrebbe a trovarsi nella stessa situazione di colui che sta *ab origine* espiando la pena in Italia. In questo caso particolare, quindi, il risultato che ordinariamente si ottiene trasferendo all'estero il condannato può essere ottenuto mantenendolo all'estero, cioè chiedendo che, anzichè dar corso all'extradizione, il Paese di cittadinanza o residenza esegua la condanna

per la quale la estradizione medesima è stata (o potrebbe) essere concessa.

In coerenza con le suaccennate finalità, l'articolo 22 condiziona l'ammissibilità dell'esecuzione all'estero all'accertamento della sua idoneità a favorire il reinserimento sociale del condannato, nonché al consenso di questo ultimo.

Come è già stato fatto presente a proposito dell'articolo 3, il consenso dell'interessato è requisito minimo perchè il fine della più agevole risocializzazione si possa realizzare. Qui, peraltro, si è ritenuto che, per garantire ancora di più il perseguimento di tale fine, alla libera determinazione del condannato si deve accompagnare la valutazione obiettiva - operata dalle autorità competenti - delle prospettive realmente offerte in tal senso dall'esecuzione all'estero nei singoli casi concreti.

Lo stesso articolo 22 pone, infine, una terza condizione: la pena da eseguire non deve essere inferiore all'anno nel momento in cui è avviata la procedura per la richiesta di esecuzione all'estero.

La terza ipotesi - cioè quella dell'esecuzione all'estero per fini non coincidenti con gli interessi del condannato - si ha, invece, quando il condannato si trovi nello Stato di cittadinanza o di residenza, ma la sua estradizione è stata negata o è comunque impossibile.

In questa situazione, disciplinata dall'articolo 23, l'esecuzione nello Stato estero svolge la funzione (già rilevata per l'analoga ipotesi contemplata nell'articolo 4) di strumento succedaneo dell'extradizione e, al pari di quest'ultima, ha come scopo la concretizzazione della sanzione inflitta con la condanna, altrimenti destinata a restare in tutto od in parte ineseguita.

Ovviamente, le condizioni previste nell'articolo 22 sono tutte incompatibili con la finalità di soddisfazione dell'esigenza punitiva che caratterizza questa ipotesi e, conseguentemente, l'articolo 23 ne esclude espressamente l'applicazione.

L'articolo 24 contiene disposizioni processuali e si applica a tutte le diverse situazioni sin qui considerate. Già nell'articolo 21 si è detto che il potere di domandare l'esecuzione di condanne a pene restrittive della libertà personale spetta al Ministro di grazia e giustizia. Il

comma 1 dell'articolo 24 prevede, peraltro, che tale potere non può essere esercitato senza la previa deliberazione favorevole della corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna.

Va notato, al riguardo, che l'intervento dell'autorità giudiziaria ha qui un rilievo ben minore di quello che esso assume nel procedimento di riconoscimento disciplinato nel titolo II. Non si tratta più, infatti, di attribuire, tramite l'*exequatur*, particolare valore giuridico ad una sentenza straniera, nè di adattare le disposizioni con integrazioni in parte modificatrici del contenuto; bensì soltanto di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicate negli articoli 21, 22 e 23, senza che ciò comporti effetto alcuno sul contenuto della sentenza da eseguire. Peraltro, a maggior garanzia dello stesso condannato, e tenuto conto della natura di tali presupposti e condizioni, si è ritenuto che l'accertamento degli stessi non può che essere affidato alle autorità giudiziarie.

Il giudizio innanzi alla corte d'appello è promosso dal procuratore generale. Le forme del procedimento sono regolate in modo del tutto identico a quanto previsto nell'articolo 9.

Così pure l'articolo 25 disciplina le formalità per la raccolta del consenso del condannato in termini uguali a quelli del già esaminato articolo 10.

Al di là della condizione della deliberazione favorevole della corte d'appello, il potere di domanda di esecuzione all'estero incontra altri due limiti sostanziali, indicati nell'articolo 26.

Non v'è dubbio che la soddisfazione dell'esigenza di concretizzazione dello *ius puniendi* e di quella di eseguire la pena nel Paese di origine del condannato costituisce un interesse cedevole di fronte alla necessità di garantire al condannato stesso il rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare di quelli connessi con il suo *status* di persona sottoposta a pena restrittiva della libertà personale.

Il comma 1 dell'articolo 26, pertanto, vieta l'esecuzione all'estero quando si ha motivo di ritenere che il condannato possa essere sottoposto a persecuzioni o subire pregiudizi per ragioni di discriminazione, ovvero che le

modalità di esecuzione della pena nello Stato estero potrebbero comportare la sottoposizione a torture o ad altri trattamenti vietati dall'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966.

La valutazione di tali pericoli è demandata allo stesso Ministro della giustizia. Essa comporta, infatti, un esame complesso della situazione socio-ordinamentale e politica dello Stato estero, che sarebbe inappropriato affidare agli organi giudiziari.

Il secondo limite indicato nell'articolo 26 ha natura del tutto diversa. Nel proporre la domanda, il Ministro di grazia e giustizia dovrà - salvo che si agisca in applicazione di una convenzione che disponga diversamente - condizionare espressamente l'esecuzione al rispetto, da parte dello Stato estero, degli effetti della revisione della sentenza ed al rispetto dei limiti previsti per l'adattamento della pena nell'articolo 14, nonchè al divieto di conversione della pena restrittiva della libertà in pena pecuniaria. Si è inteso così tutelare il diritto dello Stato italiano a veder rispettata la propria giurisdizione con riguardo all'accertamento della responsabilità penale, anche in relazione ad un eventuale successivo esercizio della stessa in sede di revisione; nonchè dare contenuto espresso ad un aspetto del rapporto di reciprocità su cui si basa questa forma di cooperazione internazionale, vincolando lo Stato estero di esecuzione a quegli stessi criteri che, in tema di adattamento della pena, si è deciso debbano valere per l'ipotesi inversa in cui sia l'Italia a dover eseguire una decisione straniera.

Gli articoli 27 e 28 prevedono l'esecuzione all'estero, rispettivamente, delle pene pecuniarie e delle confische.

Si tratta di una disciplina molto semplificata rispetto a quella sin qui esaminata, perchè in questi casi non si rinvergono nè la complessità delle finalità dell'esecuzione delle pene private della libertà, nè la necessità di assicurare il rispetto di queste finalità ed i diritti del condannato con la previsione di una rilevante serie di condizioni. Pertanto, i presupposti sostanziali richiesti per l'esecuzione di una pena pecuniaria consistono soltanto nel mancato pagamento della stessa e nell'insolubilità

del condannato, nonchè nell'esistenza di beni o redditi nello Stato estero; l'esecuzione della confisca presuppone soltanto che le cose da sequestrare si trovino nel territorio dello Stato richiesto.

In entrambi i casi il potere di domandare l'esecuzione spetta al Ministro di grazia e giustizia e non è richiesta alcuna deliberazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 27, inoltre, regola il rapporto tra l'esecuzione all'estero della pena pecuniaria e la conversione di questa ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura penale: è stabilito, fra l'altro, che la domanda di esecuzione all'estero non preclude in seguito la conversione, nel caso che lo Stato estero non accolga la domanda o il pagamento non sia eseguito.

Il quadro processuale relativo a tutte le ipotesi considerate nel titolo in esame è, infine, completato dagli articoli 29 e 30.

Può accadere, soprattutto in casi di condanne a pene restrittive della libertà personale, ed è anzi previsto da alcuni accordi internazionali in materia, che l'iniziativa per l'esecuzione all'estero di sentenze italiane sia assunta dallo stesso Stato di cittadinanza o di residenza del condannato (o, comunque, dallo Stato che potrebbe figurare come Stato di esecuzione). Per l'eventualità che ciò accada, l'articolo 29 dispone che restano applicabili sia le disposizioni sostanziali che il meccanismo processuale previsti nel titolo III, sostituendosi alla domanda del Ministro della giustizia il consenso di questi.

L'articolo 30 regola le forme della domanda di esecuzione all'estero. Nel presupposto che pure le leggi straniere conoscano misure cautelari analoghe a quelle da noi previste negli articoli 12 e 13, è stabilito che nel formulare la domanda il Ministro richieda la custodia cautelare del condannato a pena restrittiva della libertà personale ovvero il sequestro provvisorio dei beni da confiscare.

L'articolo 31 prevede, in parallelo alla disposizione dell'articolo 18, che l'esecuzione all'estero avvenga secondo la legge dello Stato richiesto. Si è ritenuto, peraltro, opportuno far espressamente salva la previsione del comma 2 dell'articolo 26.

In ultimo l'articolo 32 regola i rapporti tra l'esecuzione all'estero e la prosecuzione del-

l'esecuzione in Italia, stabilendo che quest'ultima resti sospesa dal momento in cui la prima è iniziata e definitivamente impedita dal momento in cui la prima sia stata condotta a termine.

8. Il titolo IV del disegno di legge disciplina l'istituto del *ne bis in idem* internazionale, provvedendo ad una radicale riformulazione dell'articolo 11 del codice penale e ad una modifica dell'articolo 1080 del codice della navigazione.

Si deve rilevare, a questo riguardo, che il Parlamento europeo in una sua recente risoluzione (approvata il 16 marzo 1984), ha sottolineato come la mancata adozione del principio del *ne bis in idem* a livello internazionale possa costituire un ostacolo alla libera circolazione delle persone, che rappresenta una delle libertà fondamentali introdotte dal trattato istitutivo della CEE, ed appaia in contrasto con l'esigenza della creazione di uno «spazio economico uniforme». In conseguenza di ciò è stato espresso l'avviso, facendo esplicito riferimento alla situazione normativa vigente in Italia, che gli «Stati membri le cui leggi consentano la violazione del principio del *ne bis in idem* debbano procedere, mediante opportuni provvedimenti legislativi, all'abrogazione di siffatte norme». È sembrato quindi opportuno, in un disegno di legge concernente la disciplina degli effetti riconosciuti alle sentenze pronunciate in uno Stato estero, provvedere ad una profonda modifica dell'istituto del rinnovamento del giudizio.

Il principio basilare su cui si fonda il nuovo testo dell'articolo 11 del codice penale (articolo 33 del disegno di legge) è costituito dal valore prioritario da attribuire alle competenze giurisdizionali basate sul fattore territoriale. Si è quindi previsto, confermando nella sostanza l'attuale disciplina, che per i reati commessi sul territorio dello Stato, si proceda ad un rinnovamento del giudizio, senza tener conto di un eventuale procedimento svoltosi all'estero. Un tale principio subisce un'eccezione solo nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del codice penale, che si esamineranno in seguito.

Si esclude, invece, un rinnovamento del giudizio - riconoscendo quindi un'efficacia

preclusiva al giudicato straniero - quando il cittadino o lo straniero sia stato definitivamente giudicato nello Stato del *locus commissi delicti*.

Per le sentenze di condanna è sembrato opportuno limitare l'efficacia preclusiva alle sole ipotesi nelle quali la pena inflitta all'estero sia stata espiata o non debba più essere eseguita secondo le leggi dello Stato di condanna: sarebbe incoerente, in effetti, non procedere ad un rinnovamento del giudizio, quando il condannato si sia sottratto alla esecuzione della pena. In quest'ultima ipotesi, per altro, il rinnovamento del giudizio nel territorio dello Stato è condizionato alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

In applicazione del principio di difesa (o tutela), il *ne bis in idem* è stato escluso in relazione a taluni reati che offendono beni giuridici propri dello Stato (reati contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia); si è ritenuto che in tali ipotesi il procedimento svoltosi all'estero non possa salvaguardare in maniera piena ed efficace l'interesse dello Stato alla repressione, anche perchè, nella maggior parte dei casi, il fatto di reato avrà ricevuto una diversa - e meno grave - qualificazione (in mancanza della richiesta qualifica del soggetto attivo, ad esempio, il peculato commesso dal pubblico ufficiale italiano non sarà stato considerato come un reato contro la pubblica Amministrazione, ma eventualmente, e soltanto nell'ipotesi di appropriazione, come un reato contro il patrimonio). Di conseguenza si è previsto che in tali ipotesi si proceda al rinnovamento del giudizio a richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Eguale a richiesta del Ministro di grazia e giustizia si procede in quelle ipotesi nelle quali il fatto di reato sia stato già definitivamente giudicato in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

Naturalmente in tutte le ipotesi di rinnovamento del giudizio troverà applicazione l'articolo 138 del codice penale, che prevede lo scomputo della pena eseguita all'estero.

L'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 11 del codice penale prevede però - come si è già accennato - alcune ipotesi nelle quali il rinnovamento del giudizio è assolutamente

escluso, senza tener conto del luogo di commissione del reato (semprechè in caso di condanna la pena inflitta sia stata eseguita o non sia più eseguibile nello Stato di condanna).

L'effetto preclusivo nascente dal giudicato straniero dovrà essere anzitutto riconosciuto quando ciò sia previsto da convenzioni internazionali (cfr. l'articolo 7, paragrafo 8, della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 novembre 1955, n. 1335).

L'esclusione di un secondo procedimento *in idem* è prevista ugualmente quando il procedimento nello Stato estero si è svolto a seguito di una richiesta formulata dalle autorità procedenti dello Stato italiano (ad esempio a seguito del diniego dell'extradizione, per ottenere che lo Stato estero proceda nei confronti dell'imputato non estradato sulla base del principio *aut dedere aut iudicare*). Appare infatti contraddittorio richiedere allo Stato estero di procedere e, nello stesso tempo, rifiutare l'effetto *ne bis in idem* alla successiva decisione straniera.

Il rinnovamento del giudizio è pure escluso quando, in relazione al procedimento straniero, sia stata concessa l'extradizione dell'imputato da parte dello Stato italiano. In questo caso il procedimento all'estero si è svolto a seguito della prestazione dell'assistenza da parte italiana, per cui apparirebbe illogico giudicare nuovamente per lo stesso fatto la persona estradata.

Infine, secondo quanto previsto nell'articolo 16 del disegno di legge, un secondo procedimento è escluso pure per la persona che è stata giudicata all'estero con una sentenza alla quale è stato dato riconoscimento ai sensi delle disposizioni del titolo II (salvo che si tratti di riconoscimento al fine di dare esecuzione ad una confisca).

Un'ipotesi particolare di rinnovamento del giudizio, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è attualmente prevista dall'articolo 1080, comma 1, del codice della navigazione per i reati previsti in tale codice commessi all'estero da persone al servizio di nave o aeromobile italiano (ipotesi nella quale si

applicano la legge e la giurisdizione italiana ai sensi della prima parte del citato articolo 1080).

La permanenza di una tale ipotesi di procedimento *in idem* sembra in contrasto con l'assetto dato ai rapporti tra giurisdizione italiana e giudicato straniero nel nuovo testo dell'articolo 11; si propone di conseguenza, nell'articolo 34, la soppressione della seconda frase del comma 1 dell'articolo 1080 del codice della navigazione, così da far rifluire le ipotesi ivi contemplate nella disciplina generale dettata nel nuovo testo dell'articolo 11 del codice penale.

9. Il titolo V del disegno disciplina alcune modifiche del codice penale e del codice di procedura penale rese necessarie all'introduzione del nuovo istituto dell'esecuzione delle sentenze penali straniere.

L'articolo 35 propone una modifica all'ultimo comma dell'articolo 12 del codice penale al fine di tener conto, a fianco dei trattati di estradizione, anche degli altri trattati di cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio i trattati relativi al trasferimento dei condannati) come indice di «affidabilità» dello Stato estero (la cui sentenza deve essere riconosciuta), così da escludere la necessità della richiesta del Ministro della giustizia affinché si proceda al riconoscimento della sentenza straniera agli effetti indicati nello stesso articolo 12, numeri 1, 2 e 3.

L'articolo 36 modifica il testo del penultimo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale al fine di consentire l'iscrizione nel casellario di tutte le sentenze straniere per le quali, sulla base del titolo II ovvero di convenzioni internazionali, sia possibile il riconoscimento. In ogni caso dovrà farsi menzione nel casellario della successiva decisione in ordine al riconoscimento (tanto se positiva quanto se negativa).

10. Il titolo VI contiene due disposizioni necessarie per l'attuazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente. Questa Convenzione (che è entrata in vigore per l'Italia il 22 agosto 1975 ed attualmente ci lega a Belgio, Francia, Austria, Svezia e Lussembur-

go) prevede che uno Stato si assuma, in tutto o in parte, le attività di esecuzione connesse ad una sentenza straniera di condanna condizionalmente sospesa od alla quale ha fatto seguito un provvedimento di liberazione condizionale.

Come s'è già sottolineato, è espressamente previsto negli articoli 2 e 21 che i titoli II e III del presente disegno di legge si applicano all'esecuzione di pene restrittive della libertà personale anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale o la liberazione condizionale.

Tenendo conto, dunque, della previsione dell'articolo 1, secondo la quale le norme di questo disegno di legge si applicano pure in presenza di accordi internazionali che regolano la materia, si deve concludere che le disposizioni dei due summenzionati titoli forniscono il quadro normativo interno di completamento ed attuazione anche della Convenzione *de qua*.

Tuttavia, è parso necessario aggiungere due previsioni al fine di risolvere specifici problemi che insorgono nella relazione tra i due complessi normativi.

La prima esigenza di raccordo nasce dal fatto che la Convenzione elenca (articolo 7, paragrafo 2) alcune ipotesi nelle quali è lasciata allo Stato richiesto la facoltà di non concedere la cooperazione giudiziaria prevista dalla Convenzione stessa. Si è constatato che soltanto due di queste ipotesi - contrassegnate nel citato articolo 7 con le lettere *b*) e *d*) e riguardanti, rispettivamente, il caso in cui i fatti motivanti la condanna sono già oggetto di procedimento nello Stato richiesto ed il caso in cui la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del diritto penale di detto Stato - corrispondono a situazioni nelle quali, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, la esecuzione in Italia di sentenze straniere non è ammessa. Si è ritenuto, in proposito, che il divieto assoluto scaturente da tale ultima disposizione debba prevalere e che si debba, pertanto, stabilire per legge che la discrezionalità lasciata dalla Convenzione allo Stato richiesto sarà sempre esercitata dall'Italia nel senso che nei suddetti casi le domande di cooperazione non verranno mai accolte. L'articolo 37 prevede perciò che agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della

Convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere *b*) e *d*).

L'articolo 38 risolve un secondo problema di relazione tra la Convenzione ed il disegno di legge.

Come s'è detto, l'articolo 2 e l'articolo 21 dispongono che i titoli II e III si applicano anche quando la condanna sia stata condizionalmente sospesa o ad essa abbia fatto seguito la concessione della liberazione condizionale. Peraltro risulta chiaro, dalla lettera delle due summenzionate disposizioni e dal contesto normativo nel quale si inseriscono, che anche in questi due casi allo Stato di esecuzione viene demandata la intera esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, e non soltanto la esecuzione del provvedimento di sospensione o di liberazione.

Di contro, la nominata Convenzione prevede - accanto ad ipotesi in cui il trasferimento della «sorveglianza» ad un altro Stato costituisce solo una parte della devoluzione dell'esecuzione dell'intera sentenza - anche la possibilità (titolo II della Convenzione) che lo Stato di condanna trasferisca ad un altro Stato soltanto il compito di operare la «sorveglianza», mantenendo a se stesso il potere di revoca della sospensione e della liberazione e quello di continuare l'esecuzione della pena nel caso che la revoca venga pronunciata.

Si è ritenuto, quindi, di dover evitare equivoci al riguardo, prevedendo espressamente, nel comma 1 dell'articolo 38, che la normativa dei titoli II e III del disegno di legge si applica anche quando l'attuazione della Convenzione avviene nella forma più limitata del trasferimento tra Stati dei soli poteri di «sorveglianza».

In relazione a questa ipotesi, il comma 2 dell'articolo 38 detta una norma di raccordo con l'articolo 14 del disegno di legge.

11. Il titolo VII contiene tre disposizioni per l'attuazione della «Convenzione sul trasferimento delle persone condannate», elaborata dal Consiglio d'Europa ed aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983. Questa Convenzione - che è stata sottoscritta dall'Italia il 20 marzo 1984 e per la cui ratifica ed esecuzione è stato presentato un separato disegno di legge

- ha per oggetto una delle ipotesi di esecuzione di sentenze penali straniere prese in considerazione nel presente disegno di legge. Essa, infatti, disciplina nei rapporti tra gli Stati parti la materia del trasferimento delle persone condannate a pena restrittiva della libertà personale dal Paese di condanna al Paese di cui sono cittadine, perchè ivi continuino ad espiare la pena.

Ai sensi dell'articolo 1, pertanto, e nei limiti in esso indicati, le disposizioni dei titoli II e III si applicheranno, quali norme interne di attuazione, anche ai casi regolati dalla menzionata Convenzione.

I tre articoli del titolo qui in esame risolvono specifici problemi di coordinamento tra la surrichiamata normativa interna e le previsioni della Convenzione.

L'articolo 39 interviene nel delicato settore dei presupposti che sono richiesti per potersi operare il trasferimento in Italia di un cittadino italiano condannato all'estero.

La Convenzione condiziona il trasferimento alla sussistenza di alcuni requisiti sostanziali, ma le Parti sono libere di determinarsi in ordine al trasferimento (quale Stato di condanna o quale Stato di esecuzione) in considerazione di ulteriori elementi discrezionalmente valutati.

Posto che l'articolo 3 di questo disegno di legge prevede condizioni per l'esecuzione di sentenze straniere non menzionate nella Convenzione, è sembrato necessario indicare espressamente quelle, fra tali condizioni, che si ritiene di dover osservare anche nei rapporti regolati dalla Convenzione medesima. A tal fine si è previsto, nell'articolo 39, che per l'esecuzione in Italia devono sussistere, oltre alle condizioni elencate nella Convenzione, anche le condizioni indicate nel menzionato articolo 3, comma 1, lettera *c* (assenza nella sentenza di disposizioni contrarie ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano), alla lettera *d* (indipendenza ed imparzialità del giudice che ha pronunciato la sentenza e rispetto dei fondamentali diritti di difesa) ed alla lettera *g* (assenza di sentenza italiana, nei confronti del condannato da trasferire, per lo stesso fatto).

L'articolo 40, invece, estende l'applicazione della disposizione del comma 2 dell'articolo

20, che, come s'è visto, disciplina la procedura da seguire in Italia a seguito di revisione della sentenza straniera o di amnistia intervenute nel Paese di condanna, anche ai casi - previsti nella Convenzione - in cui in tale Paese sia stata concessa la grazia o si sia avuta la emissione di altro tipo di provvedimento che comporti la cessazione dell'esecuzione della sentenza.

L'articolo 41, infine, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia tutte le funzioni previste dalla Convenzione che non siano già disciplinate in questo disegno di legge.

12. Al pari della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, anche il «Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia» (firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 e per la cui ratifica ed esecuzione è stato presentato un separato disegno di legge) disciplina, nei rapporti tra i due Paesi, il trasferimento delle persone condannate a pena restrittiva della libertà personale dal Paese di condanna a quello di cittadinanza perchè ivi continuino ad espiare la pena. Anche nelle ipotesi di applicazione di questo Trattato, pertanto, le disposizioni dei titoli II e III fungeranno da norme interne di attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1. Pure a questo riguardo, tuttavia, è apparso necessario introdurre specifiche norme di coordinamento, contenute nel titolo VIII.

L'articolo 42 richiama nel primo comma la regola generale di cui all'articolo 1 ricollegandola all'articolo VII del Trattato, nel quale è appunto previsto che ciascuna Parte possa stabilire le procedure ed i criteri in base ai quali decidere se consentire al trasferimento del condannato e debba disciplinare le procedure necessarie per dare effetto sul proprio territorio alle sentenze dell'altra Parte.

Il secondo comma dello stesso articolo contiene una disposizione analoga a quella del già esaminato articolo 39. Il Trattato, infatti, condiziona il trasferimento alla sussistenza di alcuni requisiti sostanziali; tuttavia, dal complesso delle sue disposizioni si ricava che le Parti sono libere di determinarsi in ordine al trasferimento (quale Stato di condanna o

quale Stato di esecuzione) in considerazione di ulteriori elementi.

Poichè in questo disegno di legge sono previste condizioni, sia per l'esecuzione di sentenze straniere che per l'esecuzione all'estero di sentenze italiane, non menzionate nel Trattato italiano-thailandese, si sono indicate espressamente quelle, fra tali condizioni, che si ritiene di dovere osservare anche nei rapporti con la Thailandia. Per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di sentenze thailandesi si richiederanno, dunque, oltre alle condizioni elencate nel Trattato, le condizioni indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera *c* (assenza nella sentenza di disposizioni contrarie ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano), alla lettera *d*) (indipendenza ed imparzialità del giudice che ha pronunciato la sentenza e rispetto dei fondamentali diritti di difesa), alla lettera *g* (assenza di sentenza italiana, nei confronti del condannato in Thailandia, per lo stesso fatto) ed alla lettera *i* (consenso del condannato).

Per l'esecuzione in Thailandia di sentenze italiane dovranno ricorrere, oltre alla condizione del consenso, anche la condizione che l'esecuzione in Thailandia sia idonea a favorire il reinserimento sociale del condannato (articolo 22, comma 1, lettera *b*), nonché la condizione che non sussista il pericolo che il condannato venga sottoposto ad atti persecutori o di discriminazione e che la pena venga eseguita in modo conforme all'articolo 7 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articolo 26).

Sempre in materia di condizioni, va poi rilevato che il Trattato prevede, al paragrafo 6 dell'articolo II, che il trasferimento può avvenire solo dopo che il condannato ha espiauto nello Stato trasferente il periodo minimo di pena eventualmente previsto dalla legislazione di tale Stato. Poichè nel presente disegno non esiste alcuna previsione di tal fatta, la menzione di questa eventuale condizione resta priva di effetti per il trasferimento di condannati dall'Italia in Thailandia.

L'articolo 43 si è reso necessario perchè il Trattato - tenendo conto di istituti peculiari della legge thailandese - prevede che lo Stato trasferente mantiene il potere, dopo il trasferimento, di operare non solo la revisione della

sentenza, ma anche altre forme di modificazione o di annullamento («cancellazione») della stessa.

Dato che l'articolo 20 del presente progetto disciplina la procedura da seguire nello Stato di esecuzione per dar attuazione alla revisione disposta dallo Stato di condanna, con l'articolo in esame si è estesa tale procedura, per quanto compatibile, anche ai casi di attuazione delle altre suindicate forme di modificazione o annullamento delle sentenze thailandesi.

L'articolo 44, infine, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia tutte le funzioni previste dal Trattato stesso che non siano già disciplinate dal presente disegno di legge.

13. Per quanto concerne l'onere di spesa conseguente all'approvazione del presente disegno di legge, esso consiste essenzialmente nell'ammontare per far fronte al trasferimento in Italia di nostri cittadini o di cittadini stranieri, che debbano espiaire o stiano espiaendo una pena restrittiva della libertà individuale, inflitta con sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento in Italia.

Seguendo il criterio enunciato nel paragrafo 5 dell'articolo 17 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, tali spese di trasferimento dovranno fare carico all'Italia, quale Stato di esecuzione, mentre, correlativamente, le spese di trasferimento verso l'estero di persone condannate nel nostro Paese a pene restrittive della libertà personale faranno capo allo Stato nel quale, ricorrendone le condizioni, esse sono trasferite.

L'onere di spesa va previsto soltanto in relazione alle persone che si trovano in Stati esteri diversi da quelli membri del consiglio d'Europa, ovvero in Thailandia. Invero, per i due gruppi di persone da ultimo citate trovano applicazione rispettivamente la Convenzione, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate, ed il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali concluso tra l'Italia e la Thailandia, strumenti internazionali per la ratifica dei quali sono stati presentati appositi disegni di legge nei quali si prevede anche la specifica copertura finanziaria.

I soggetti presi in considerazione nel presente disegno di legge sono soltanto quelli che

devono espriare pene restrittive della libertà personale di una certa consistenza. Invero, per i condannati a pene inferiori non si profila l'eventualità del trasferimento in quanto l'esiguità della misura della pena - sulla quale, nel caso di condanna già in corso di espiazione, incide ulteriormente il tempo necessario in Italia ed all'estero per l'espletamento delle procedure - fa venire meno lo scopo del disegno di legge di attuare il trasferimento, essendo questo in funzione del reinserimento sociale del condannato nel nostro Paese.

Il numero dei soggetti che potrebbero essere trasferiti va ancora diminuito considerate le varie rigorose condizioni - elencate nell'articolo 3 - necessarie per dare riconoscimento alla sentenza straniera. In particolare va ricordato che, ai fini dell'esecuzione della condanna nello Stato, deve ricorrere anche il consenso del condannato (articoli 3 e 9) ed è presumibile che molti cittadini italiani non si determineranno al trasferimento tenuto conto che il loro centro di interesse, per ragioni sia familiari che di lavoro, è ormai nello Stato di condanna.

Premesse queste osservazioni, sulla base di dati, sia pure approssimativi, in possesso del Ministero di grazia e giustizia, si ritiene che le persone in concreto destinatarie delle disposizioni del presente disegno di legge relative al riconoscimento di sentenze penali straniere di condanna a pene restrittive della libertà personale saranno circa trenta ogni anno e che l'onere della spesa per il loro trasferimento in Italia, come è detto nell'articolo 45, sarà di

circa lire 60 milioni, sia nell'anno di approvazione del disegno di legge, sia in quelli successivi.

Si è ritenuto di non dover prevedere un ulteriore onere di spesa per il mantenimento di dette persone in istituti penitenziari italiani, sia perchè soccorre al riguardo il capitolo all'uopo stabilito, in via generale, per il mantenimento dei soggetti sottoposti ad espiazione di pene detentive, sia per il fatto che, in ogni caso, a fronte del numero, peraltro non rilevante, di persone che verranno ad espriare pene detentive in Italia, sarà quello dei detenuti che dagli istituti italiani saranno trasferiti all'estero per effetto del meccanismo introdotto dal presente provvedimento ciò che comporterà comunque una compensazione.

La somma indicata di lire 60 milioni va imputata sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mensilità dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica della Convenzione per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».

Il presente testo, con l'aggiornamento dell'articolo 45, riproduce quello già presentato dal Senato nella IX Legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Prevalenza delle convenzioni internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai casi previsti da convenzioni internazionali, salvo che queste dispongano diversamente.

TITOLO II

ESECUZIONE DELLE SENTENZE
PENALI STRANIERE

Art. 2.

(Riconoscimento delle sentenze straniere)

1. Alla sentenza penale straniera può essere dato riconoscimento, oltre che nei casi previsti dall'articolo 12 del codice penale:

a) per eseguire una pena restrittiva della libertà personale, se il condannato è cittadino italiano ovvero se, al momento dell'inizio dell'esecuzione di tale pena o al momento della richiesta del procuratore generale di cui all'articolo 9, risiede stabilmente nel territorio dello Stato;

b) per eseguire una pena pecuniaria, se il condannato possiede beni ovvero è titolare di redditi nel territorio dello Stato;

c) per eseguire una confisca, se le cose da confiscare si trovano nel territorio dello Stato.

2. Quando con la sentenza straniera è stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale, il riconoscimento può essere dato anche se nello Stato estero l'esecuzione della condanna sia stata condizionalmente sospesa od al condannato sia stata concessa la liberazione condizionale.

Art. 3.

(Condizioni per il riconoscimento)

1. Alla sentenza straniera è dato riconoscimento, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) l'esecuzione nello Stato è stata domandata dallo Stato estero nel quale la sentenza fu pronunciata o detto Stato vi ha acconsentito;

b) la sentenza è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui fu pronunciata;

c) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

d) la sentenza è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale a seguito di un procedimento nel quale il condannato è stato citato a comparire e gli è stato riconosciuto il diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito o rappresentato da un difensore;

e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza è preveduto come reato dalla legge italiana;

f) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è stato commesso nel territorio dello Stato;

g) nei confronti del condannato con la sentenza straniera non è stata pronunciata nello Stato, per lo stesso fatto, sentenza irrevocabile di proscioglimento ovvero sentenza irrevocabile di condanna ad una pena che sia stata interamente eseguita;

h) nei confronti del condannato non è in corso nello Stato procedimento penale per lo stesso fatto;

i) il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentire all'esecuzione nello Stato.

2. Anche in mancanza delle condizioni previste alle lettere f) e h) del comma 1, è dato riconoscimento alla sentenza penale straniera quando, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, lettere a), b) e c), del codice penale, come modificato dall'articolo 33 della presente legge, si dovrà ad essa attribuire efficacia preclusiva del procedimento penale italiano a seguito dell'esecuzione.

3. Non può essere dato il riconoscimento se, per la legge dello Stato nel quale fu pronunciata la sentenza, detto Stato non perde il diritto all'esecuzione della condanna a seguito dell'esecuzione nello Stato italiano.

Art. 4.

*(Riconoscimento alternativo
all'extradizione)*

1. Se il condannato a pena restrittiva della libertà personale si trova sul territorio dello Stato e non è stata accolta una richiesta di estradizione o l'extradizione non è comunque possibile, alla sentenza straniera è dato riconoscimento, anche se non ricorre la condizione indicata alla lettera *i*) dell'articolo 3, semprechè:

a) la condanna non sia stata inflitta per un reato politico o per un reato esclusivamente militare;

b) la pena non sia estinta per prescrizione secondo la legge italiana;

c) lo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza concederebbe, nelle medesime circostanze, l'esecuzione sul suo territorio di una sentenza italiana di condanna.

Art. 5.

*(Condizioni per il riconoscimento della
condanna a pena pecuniaria)*

1. Alla sentenza straniera di condanna a pena pecuniaria è dato riconoscimento, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, se:

a) ricorrono le condizioni indicate nelle lettere da *a*) ad *h*) del comma 1 dell'articolo 3;

b) la pena non è estinta per prescrizione secondo la legge italiana;

c) lo Stato estero, nel quale la sentenza è stata pronunciata, concederebbe, nelle medesime circostanze, l'esecuzione sul suo territorio di una sentenza italiana di condanna.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 3.

Art. 6.

(Condizioni per il riconoscimento della sentenza straniera al fine di confisca)

1. Alla sentenza straniera è dato riconoscimento per l'esecuzione di una confisca, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, se:

a) sussistono le condizioni indicate nelle lettere da a) ad h) del comma 1 dell'articolo 3;

b) ricorre uno dei casi in cui, se si fosse proceduto nello Stato, sarebbe stato possibile ordinare la confisca;

c) lo Stato estero, nel quale la sentenza è stata pronunciata, procederebbe, nelle medesime circostanze, alla esecuzione di una confisca ordinata con una sentenza penale italiana.

2. Non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3.

Art. 7.

(Iniziativa per l'esecuzione della sentenza straniera)

1. La domanda di esecuzione nello Stato da parte di uno Stato estero è ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Ministro, quando ha notizia che in uno Stato estero è in corso di esecuzione una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale nei confronti di una delle persone indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, se ritiene che ricorrono le condizioni per eseguire la condanna nello Stato, può fare domanda allo Stato estero perchè vi consenta; allo stesso modo può procedere qualora sia stata formulata richiesta di estradizione e ricorrono le suddette condizioni. La domanda è trasmessa per via diplomatica.

Art. 8.

(Richiesta di riconoscimento)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando richiede il riconoscimento di una sentenza

straniera agli effetti indicati nell'articolo 2, ordinate le debite iscrizioni, trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello, nel distretto della quale ha sede il competente ufficio del casellario, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato vi acconsente, la sentenza straniera e la sua traduzione in lingua italiana, gli atti che vi sono allegati e le informazioni del caso.

2. La richiesta del Ministro è irrevocabile. Nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la richiesta non può più essere proposta decorsi tre mesi dal giorno in cui il Ministro ha ricevuto la domanda o la comunicazione del consenso dello Stato estero.

3. Salvo che si tratti di riconoscimento ai fini della esecuzione di una confisca, la richiesta di riconoscimento sospende il procedimento di estradizione del condannato verso lo Stato estero per l'esecuzione della medesima condanna; in pendenza del riconoscimento non può iniziarsi nello Stato un nuovo procedimento penale per lo stesso fatto.

Art. 9.

(Procedimento davanti alla corte d'appello)

1. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

3. L'avviso previsto nel primo comma dell'articolo 630 del codice di procedura penale deve essere notificato al condannato ed al difensore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la deliberazione.

4. Qualora il condannato si trovi nello Stato nel quale fu pronunciata la sentenza da riconoscere, il termine è di almeno trenta giorni e l'avviso gli deve essere notificato nelle forme previste dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Se il condannato fa domanda di essere udito personalmente, si provvede mediante rogatoria.

5. La sentenza è soggetta al ricorso per cassazione.

Art. 10.

(Consenso del condannato)

1. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere reso innanzi all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato dinnanzi all'autorità consolare italiana ovvero dinnanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di condanna.

Art. 11.

(Estensione di efficacia del riconoscimento)

1. Nel promuovere il riconoscimento agli effetti previsti dall'articolo 2, il procuratore generale può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale.

2. Chi ha interesse al riconoscimento della sentenza straniera per gli effetti civili di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale, può fare domanda che la corte deliberi il riconoscimento anche a tali effetti.

3. Se vi è stata richiesta, la corte delibera, con la sentenza indicata nell'articolo 9, anche in ordine al riconoscimento agli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

Art. 12.

(Custodia cautelare)

1. Su richiesta del procuratore generale la corte d'appello competente per il riconoscimento può emettere mandato di cattura nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato, se i fatti che hanno dato luogo alla sentenza straniera costituiscono un reato per il quale la legge italiana prescrive o consente la cattura. Si applica il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Se la corte non accoglie la richiesta del procuratore generale, ovvero applica una delle misure previste dall'articolo 254-bis del codice di procedura penale, o dispone la revoca del

mandato di cattura, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale; avverso il mandato di cattura può essere proposto ricorso per cassazione da parte del condannato per violazione di legge.

3. La corte d'appello può in ogni momento concedere la libertà provvisoria o applicare la misura prevista dall'articolo 254-ter del codice di procedura penale. Avverso l'ordinanza con la quale si decide in merito il procuratore generale e il condannato possono proporre ricorso per cassazione.

4. Il condannato deve essere scarcerato se la durata della custodia cautelare, ordinata ai sensi del presente articolo, ha superato sei mesi senza che la corte d'appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

Art. 13.

(Sequestro provvisorio)

1. Su richiesta del procuratore generale la corte d'appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera può ordinare il sequestro delle cose passibili della confisca.

2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Avverso l'ordine di sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale che regolano il sequestro per il procedimento penale.

Art. 14.

(Sentenza di riconoscimento)

1. Con la sentenza di riconoscimento la corte d'appello determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale

pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre con la sentenza di riconoscimento la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale ed il giudice di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

5. Nel caso in cui la persona condannata con la sentenza straniera sia stata già condannata per gli stessi fatti nello Stato con sentenza irrevocabile, la corte sostituisce alla pena stabilita nella sentenza straniera quella inflitta nello Stato, anche se diversa per natura o quantità.

6. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

7. Quando il riconoscimento è dato per l'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la sentenza di riconoscimento.

Art. 15.

(Computo della pena e della custodia cautelare)

1. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione nello Stato italiano.

2. Per la custodia cautelare, subita all'estero o nel territorio dello Stato in ordine al reato per il quale è intervenuta la sentenza straniera di condanna, si applicano le disposizioni dell'articolo 137 del codice penale.

Art. 16.

(Ne bis in idem)

1. Salvo che si tratti di riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, la persona condannata con la sentenza straniera alla quale è dato riconoscimento non può essere nè estradata nè sottoposta di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

Art. 17.

(Adempimenti conseguenti al riconoscimento)

1. Quando la decisione in ordine al riconoscimento è divenuta irrevocabile, il procuratore generale ne trasmette copia al Ministro di grazia e giustizia e ne comunica l'estratto al casellario competente; qualora sia stato dato riconoscimento ad una sentenza di condanna a pena detentiva, comunica al Ministro gli estremi dell'ordine di carcerazione.

2. Il Ministro di grazia e giustizia dà notizia allo Stato estero che ha domandato l'esecuzione nello Stato, o che vi ha acconsentito, dell'esito del procedimento e fornisce le informazioni del caso.

Art. 18.

(Esecuzione)

1. Le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento della sentenza straniera sono eseguite secondo la legge italiana.

2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, ad ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

Art. 19.

*(Destinazione della pena pecuniaria
e delle cose confiscate)*

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla Cassa delle ammende; è, invece, versata allo Stato di condanna a sua richiesta qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato; sono, invece, devolute a sua richiesta allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

Art. 20.

(Cessazione dell'esecuzione)

1. Sono regolate dalla legge italiana l'estinzione delle pene conseguenti al riconoscimento della sentenza straniera e la concessione della grazia, dell'amnistia e dell'indulto.

2. Quando, a seguito di una decisione di revisione o di applicazione di amnistia intervenuta nello Stato di condanna, ai sensi della legge di detto Stato dovrebbe porsi fine all'esecuzione della pena, la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento dichiara la cessazione dell'esecuzione. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 593 e 594 del codice di procedura penale.

TITOLO III

ESECUZIONE ALL'ESTERO
DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Art. 21.

(Domanda di esecuzione)

1. Il Ministro di grazia e giustizia può domandare ad uno Stato estero di eseguire una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale:

a) quando il condannato sta spiando la pena in Italia ed è cittadino dello Stato richiesto o vi risiedeva stabilmente al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena;

b) quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto, è cittadino di questo Stato o vi risiede stabilmente al momento della richiesta del procuratore generale di cui all'articolo 24.

2. La domanda è possibile anche quando è stata concessa la liberazione condizionale ovvero l'esecuzione della pena inflitta è stata condizionalmente sospesa, semprechè il condannato sia cittadino dello Stato richiesto o vi risiedesse stabilmente al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena.

Art. 22.

(Condizioni per l'esecuzione all'estero)

1. L'esecuzione all'estero è ammissibile se sussistono le seguenti condizioni:

a) il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentire all'esecuzione nello Stato estero;

b) l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il reinserimento sociale del condannato;

c) la pena da spiare, al momento della richiesta del procuratore generale prevista dal comma 1 dell'articolo 24, non è inferiore ad un anno.

Art. 23.

(Esecuzione all'estero alternativa all'extradizione)

1. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile anche se non ricorrono le condizioni previste nell'articolo 22 quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'extradizione è stata negata o non è comunque possibile.

Art. 24.

(Procedimento davanti alla corte d'appello)

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza la previa deliberazione favorevole della corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tal fine il Ministro trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova con richiesta il giudizio davanti alla corte d'appello.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

3. L'avviso previsto nel primo comma dell'articolo 630 del codice di procedura penale deve essere notificato al condannato ed al difensore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la deliberazione.

4. Qualora il condannato si trovi nello Stato richiesto, il termine è di almeno trenta giorni e l'avviso gli deve essere notificato nelle forme previste dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Se il condannato fa domanda di essere udito personalmente, si provvede mediante rogatoria.

5. La sentenza è soggetta al ricorso per cassazione.

Art. 25.

(Consenso del condannato)

1. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato dinnanzi all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato dinnanzi all'autorità consolare italiana ovvero dinnanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

Art. 26.

(Limiti al potere di domanda del Ministro)

1. In nessun caso il Ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena

restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di nazionalità, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali ovvero che la pena non verrà eseguita in modo conforme all'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966.

2. La domanda di esecuzione è sempre sottoposta alla condizione espressa che nello Stato estero si tenga conto degli effetti conseguenti alla revisione della sentenza di condanna e che, nell'adattamento della pena da eseguire, tale pena non sarà modificata oltre quanto consentito dall'articolo 14 e non sarà convertita in pena pecuniaria.

Art. 27.

(Esecuzione della pena pecuniaria)

1. Quando sono accertati il mancato pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la multa o l'ammenda e risulta che il condannato ha beni o redditi in uno Stato estero, il pubblico ministero o il pretore, prima di ordinare la conversione ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura penale, ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, il quale può domandare allo Stato estero di eseguire la pena pecuniaria.

2. Se la domanda non è proposta o non è accolta ovvero se il pagamento non è eseguito, il Ministro ne dà comunicazione al pubblico ministero o al pretore ai fini della conversione della pena pecuniaria.

Art. 28.

(Esecuzione della confisca)

1. Quando con sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, ovvero con provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca di cose che si trovano nel territorio di uno Stato

estero, il Ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione della confisca a quest'ultimo Stato.

Art. 29.

(Esecuzione a domanda di uno Stato estero)

1. Le disposizioni di questo titolo si applicano anche quando l'esecuzione all'estero è richiesta dallo Stato nel quale la pena dovrebbe essere eseguita; in tal caso alla domanda si sostituisce il consenso del Ministro di grazia e giustizia all'esecuzione all'estero.

Art. 30.

(Trasmissione della domanda)

1. Nella domanda allo Stato estero il Ministro di grazia e giustizia indica la pena da eseguire o le cose da confiscare.

2. Alla domanda è allegata copia della sentenza e, se del caso, dell'ordine di carcerazione o del provvedimento di confisca.

3. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale ed il condannato si trova all'estero, il Ministro ne richiede la custodia cautelare.

4. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro richiede il sequestro provvisorio.

Art. 31..

(Disciplina dell'esecuzione all'estero)

1. Salvo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 26, l'esecuzione all'estero è regolata dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 32.

(Ineseguibilità della pena nello Stato)

1. L'esecuzione della pena in Italia è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita in Italia quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, è stata interamente espiata.

TITOLO IV

NE BIS IN IDEM INTERNAZIONALE

Art. 33.

(Modifica dell'articolo 11 del codice penale)

1. L'articolo 11 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Ne bis in idem internazionale e rinnovamento del giudizio). - Nel caso di reato commesso nel territorio dello Stato, il cittadino o lo straniero è di nuovo sottoposto a procedimento penale, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nel caso di reato commesso all'estero, il cittadino o lo straniero giudicato nello Stato estero nel quale il reato fu commesso non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, quando si tratti di delitto contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, ovvero quando, nel caso di condanna, la pena debba essere in tutto o in parte ancora eseguita, il cittadino o lo straniero è sottoposto di nuovo a procedimento penale, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Ugualmente si procede, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, nei confronti del cittadino o dello straniero giudicato in uno Stato estero diverso da quello in cui il reato fu commesso.

In ogni caso non si fa luogo a rinnovamento del giudizio nei confronti del cittadino o dello straniero giudicato all'estero, sempre che, in caso di condanna, la pena sia stata interamente eseguita ovvero non sia più eseguibile secondo le leggi dello Stato estero:

a) quando l'inammissibilità di un secondo giudizio deriva da una convenzione internazionale;

- b) quando il procedimento penale all'estero si è svolto a richiesta dello Stato italiano;
- c) quando in relazione al procedimento penale nello Stato estero è stata concessa l'extradizione del cittadino o dello straniero da parte dello Stato italiano;
- d) quando alla sentenza penale straniera è stato dato riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una pena».

Art. 34.

*(Modifica dell'articolo 1080
del codice della navigazione)*

1. La seconda parte del primo comma dell'articolo 1080 del codice della navigazione è soppressa.

TITOLO V

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI DEL
CODICE PENALE E DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 35.

(Modifica dell'articolo 12 del codice penale)

1. L'ultimo comma dell'articolo 12 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste un trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4)».

Art. 36.

*(Modifica dell'articolo 604
del codice di procedura penale)*

1. Il penultimo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere *a)* e *b)* del numero 1, le sentenze relative a fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana e pronunciate da autorità giudiziarie straniere contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, nonchè le sentenze per le quali può essere chiesto il riconoscimento. È fatta inoltre menzione della decisione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine al riconoscimento della sentenza straniera».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE

Art. 37.

*(Casi di inammissibilità
del riconoscimento)*

1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e resa esecutiva con la legge 15 novembre 1973, n. 772, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere *b)* e *d)*.

Art. 38.

*(Applicazione del titolo II
della Convenzione)*

1. Le disposizioni dei titoli II e III della presente legge si osservano anche per quanto riguarda l'applicazione del titolo II della Convenzione.

2. La corte d'appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al giudice di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione e nei limiti in esso previsti.

TITOLO VII

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Art. 39.

(Condizioni per il riconoscimento)

1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, alla sentenza penale di condanna straniera è dato riconoscimento quando ricorrono le condizioni di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 3 della presente legge e quelle previste dalla Convenzione.

Art. 40.

(Procedimento per la cessazione dell'esecuzione)

1. Le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, si applicano anche per l'attuazione degli articoli 12 e 14 della Convenzione.

Art. 41.

(Funzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Al Ministro di grazia e giustizia sono attribuite le funzioni previste dalla Convenzione che non sono già disciplinate dalla presente legge.

TITOLO VIII

NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28 FEBBRAIO 1984

Art. 42.

(Condizioni per il riconoscimento)

1. Agli effetti dell'articolo VII del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze

penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si applicano le disposizioni della presente legge salvo che nel Trattato stesso sia diversamente disposto.

2. Tuttavia, ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, alla sentenza penale di condanna thailandese è dato riconoscimento quando ricorrono, oltre che le condizioni previste nel Trattato, anche quelle di cui alle lettere *c)*, *d)*, *g)* ed *i)* dell'articolo 3 della presente legge; l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale di condanna è consentita quando ricorrono, oltre che le condizioni previste nel Trattato, anche quelle di cui agli articoli 22, lettere *a)* e *b)*, e 26, comma 1, della presente legge.

Art. 43.

(Procedimento per la cessazione dell'esecuzione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo IV, secondo comma, del Trattato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, della presente legge.

Art. 44.

(Funzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Al Ministro di grazia e giustizia sono attribuite le funzioni previste dal Trattato che non sono già disciplinate dalla presente legge.

TITOLO IX

COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIO

Art. 45.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle Convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.